



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 53 - Politiche Territoriali
Direzione Generale 08 - Lavori Pubblici e Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 08 - Servizio Sismico

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0416194 18/06/2014 11,05

Mitt. : UOD Servizio Sismico

Ass. : 530809 UOD Genio civile di Avellino: ...

Classifica : 15. Fascicolo : 22 del 2014



Alle Unità Operative Dirigenziali della Direzione Generale LLPP, Prot.Civ. competenti in materia di difesa dal rischio sismico:

- 09 - Genio Civ.di AV; pres. prot.civ.
- 10 - Genio Civ.di BN; pres. prot.civ.
- 11 - Genio Civ.di CE; pres. prot.civ.
- 12 - Genio Civ.di NA; pres. prot.civ.
- 13 - Genio Civ.di SA; pres. prot.civ.

e p.c. all' Assessore Regionale ai LLPP

alle Strutture di Staff alla Direzione Generale LLPP, Prot.Civ.:

- 00-01 - Staff Tecnico-Operativo
- 00-02 - Staff Tecnico-Amm.vo

All' Avvocatura Regionale

LORO SEDI

Circolare n° 7 - TRASFERIMENTI DI ATTIVITÀ E FUNZIONI IN MATERIA DI SISMICA
(art. 4-bis, L.R. 9/83 s.m.i.).

Pervengono al Servizio Sismico, talvolta per il tramite di codeste U.O.D. del Genio Civile, richieste di pareri sull'applicazione delle norme sismiche, da parte di enti a cui sono state trasferite attività e funzioni ai sensi dell'art.4-bis della L.R.9/83 s.m.i (nel seguito: L.R.9/83).

A riguardo, si ritiene utile procedere a una disamina generale della problematica dei predetti trasferimenti e fornire specifiche indicazioni per dare riscontro alle richieste a cui si è fatto cenno.

1. L'art.33, co.1, lett.e, della L.R.1/12 ha introdotto, nel corpo della L.R.9/83, l'art.4-bis, che consente a comuni, unioni di comuni o comuni in forma associata che ne facciano specifica richiesta, di ottenere il trasferimento di attività e funzioni in materia di rischio sismico già di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile interessato per territorio.
2. Oggetto del trasferimento sono (fatta eccezione per quanto specificato al successivo punto 3) tutte le attività e le funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R.9/83 (cfr. co.1, 1° per.), vale a dire le attività e funzioni che riguardano:

pag. 1 di 5

- 2.1. denunce di lavori (prime denunce – denunce in variante, sostanziale o non sostanziale – denunce a integrazione), ivi comprese:
- a) denunce in sanatoria (art.2)
 - b) denunce da parte di Amministrazioni dello Stato che (in ragione del combinato disposto del D.P.R.380/01, L.R.9/83, L.1086/71, L.64/74 e delle norme speciali in materia di sismica, tra cui, ad esempio, L.339/86) siano tenute ad acquisire il provvedimento di autorizzazione e deposito sismico presso il G.C. (ovvero, l'ente destinatario del trasferimento ex art.4-bis)
 - c) denunce di "lavori minori" (art.2, co.9);
- 2.2. valutazioni della sicurezza di costruzioni esistenti, per i casi in cui esse sono rese obbligatorie dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni e che non comportino l'esecuzione di lavori (art.2, co.5);
- 2.3. provvedimenti sismici da emanare (o denegare) a fronte delle denunce di lavori oggetto del trasferimento; vale a dire (art.4):
- a) autorizzazioni sismiche (e relative volture)
 - b) depositi sismici (e relative volture)
 - c) controlli sulla progettazione;
- 2.4. comunicazioni e altri provvedimenti connessi ai procedimenti trasferiti:
- a) comunic. di revoca o dimissioni del direttore dei lavori / collaudatore / costruttore
 - b) deposito delle R.S.U. (relazioni a strutture ultimate)
 - c) deposito degli atti di collaudo.
3. Resta esclusa, dal novero delle attività trasferibili di cui agli artt.2, 4 e 5 della L.R.9/83, esclusivamente l'*autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna* (cfr. co.1, 2° per.).

Tale disposizione di legge, che configura un'eccezione rispetto a quanto disposto al 1° per. dello stesso comma, risulta disomogenea rispetto alla previgente formulazione della L.R.9/83, perché fa riferimento a categorie di opere (pubbliche – di interesse pubblico – di edilizia privata) e a parametri edilizi (altezza dal piano di campagna) che non hanno alcuna rilevanza nei riguardi del rischio sismico connesso ai lavori di ingegneria civile; conseguentemente, si è resa necessaria l'emanazione dei seguenti atti che, pur non potendo emendare le incongruenze del testo di legge, hanno però il pregio di fornire disposizioni di attuazione e di esplicitare in dettaglio le competenze trasferite:

- 3.1. *D.G.R.161 del 04/04/12* – che ha fornito disposizioni per l'attuazione dell'art.4-bis della L.R.9/83 - dettagliate in apposite linee-guida ad essa allegate - e ha precisato, tra l'altro:
- a) che il trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo (cfr. punto 7), che va richiesto dal legale rappresentante

pag. 2 di 5

- del comune (o dell'unione di comuni o dei comuni in forma associata) previa conforme deliberazione del competente organo collegiale (cfr. punto 2.c)
- b) che detta richiesta deve dare atto dell'adeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse, accertata dal legale rappresentante unitamente al responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente (cfr. punto 2.c e fac-simile allegato alla D.G.R.)
 - c) che le attività e le funzioni trasferite devono essere svolte nel rispetto delle vigenti norme, compreso il regolamento regionale n.4/2010 s.m.i.;

3.2. *Circolare dell'Assessore ai LLPP prot.2483/SP del 24/07/12* che, prendendo atto della grande varietà di fattispecie determinate dalla formulazione dell'art.4-bis (le quali possono attivare procedimenti amministrativi sia presso il Genio Civile già titolare delle competenze, sia presso l'ente destinatario del trasferimento), ha ulteriormente dettagliato in due utili schemi di sintesi il quadro delle competenze in materia, come risulta dalle vigenti norme.

- 4. La ripartizione delle competenze tra codesti Uffici del Genio Civile e gli enti destinatari dei trasferimenti ex art.4-bis, delineata come fin qui esposto, ha subito un ulteriore cambiamento per effetto della modifica successivamente operata (dall'art.1, co.132, della L.R.5/13) all'art.6 della L.R.9/83: in conseguenza di tale modifica, agli enti destinatari del trasferimento ex art.4-bis spetta anche (oltre a tutti i compiti riservati dalla L.R.9/83 ai comuni in quanto tali) l'irrogazione delle sanzioni amministrative nei casi di cui all'art.6, co.5, della L.R.9/83.
- 5. Il *procedimento di rilascio dell'autorizzazione sismica*, da parte degli enti destinatari del trasferimento di cui all'art.4-bis, co.1, è disciplinato dall'art.2, co.10 e dall'art.4-bis, co.2 e 4 della L.R.9/83, oltre che dal regolamento regionale n.4/10 s.m.i.; in particolare:
 - 5.1. (cfr. art.4-bis, co.4, 1°per., L.R.9/83) la commissione nominata ai sensi del co.3 fornisce al responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente destinatario del trasferimento, all'esito dell'esame e dell'attività istruttoria prevista al co.2, un mero «*parere obbligatorio e motivato* (n.d.r.: ma non vincolante) *in ordine all'idoneità progettuale*»; tale parere, evidentemente:
 - a) deve essere successivamente esaminato dal tecnico dell'ente che è stato incaricato dell' "istruttoria tecnica" sulla denuncia dei lavori (cioè l'istruttoria riguardante la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti – cfr. art.2, co.10, L.R.9/83 e art.5, co.3, Reg.4/10 s.m.i.), la quale dovrà tenere conto – eventualmente, anche discostandosene – pure delle risultanze di tale parere;
 - b) deve essere oggetto delle argomentazioni in base alle quali il dipendente dell'ente, incaricato del ruolo di responsabile del procedimento (ai sensi della L.241/90 s.m.i.), all'esito dell' "istruttoria amministrativa" (cioè l'istruttoria riguardante la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori – cfr. art.2, co.10, L.R.9/83 e art.5, co.3, Reg.4/10 s.m.i.) e dell' "istruttoria tecnica", e tenuto conto delle eventuali integrazioni pervenute, propone al dipendente dell'ente che

pag. 3 di 5

risulta titolare del provvedimento di rilasciare o denegare l'autorizzazione sismica, in accordo – o eventualmente in disaccordo – con il parere della commissione sismica;

- 5.2. (cfr. art.4-bis, co.4, 2°per., L.R.9/83) il dipendente dell'ente che risulta titolare del provvedimento, una volta che la "pratica" gli sia stata trasmessa (vale a dire, quando dal responsabile del procedimento gli sia stata trasmessa la proposta di provvedimento), ha 15 giorni per rilasciare o denegare l'autorizzazione sismica;
- 5.3. (cfr. art.5 Reg.4/10 s.m.i.) restano ferme, anche per gli enti destinatari del trasferimento, le disposizioni del regolamento regionale sul procedimento di rilascio dell'autorizzazione sismica, compreso il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento; tali disposizioni, insieme con tutte le altre della L.R.9/83 e del Reg.4/10 s.m.i., non possono essere derogate dall'ente destinatario del trasferimento, a cui resta la facoltà (ribadita ai punti 9 e 10 della D.G.R.161/12) di disciplinare, con propria regolamentazione, solamente gli aspetti non diversamente disciplinati con dette norme regionali (e con le norme che saranno in futuro emanate).
6. La disciplina degli *altri procedimenti amministrativi* che rientrano nella competenza degli enti destinatari del trasferimento di cui all'art.4-bis (rilascio del deposito sismico, controllo sulla progettazione, controllo sulla realizzazione, deposito della R.S.U., deposito degli atti di collaudo, voltura di provvedimento sismico) non è interessata dall'art.4-bis della L.R.9/83: tali procedimenti, pertanto, devono continuare ad essere svolti – anche da parte dei predetti enti – nel rispetto delle vigenti norme regionali.
7. Allo stato attuale, per effetto delle deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale sulla scorta delle istanze che i comuni hanno avanzato in ragione dell'asserita adeguatezza funzionale dei propri uffici (in termini di personale tecnico, mezzi e risorse), sono interessati dal trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dell'art.4-bis della L.R.9/83, n.149 comuni, pari a circa il 27% dei 551 comuni della Regione Campania, con distribuzioni molto disomogenee tra le varie province (dal 4% dei comuni della provincia di Salerno al 67% di quelli della provincia di Caserta)¹.
8. Risulta evidente, data anche la consistenza numerica di tali enti, che non è possibile, da parte di codeste U.O.D. del Genio Civile – e tanto meno da parte di questo Servizio Sismico – venire incontro alle già numerose richieste di pareri che i predetti enti rivolgono a questi Uffici; al riguardo, occorre peraltro osservare che:
- 8.1. nessuna norma prevede, in capo a Uffici regionali incardinati in questa Direzione Generale, l'obbligo di rendere pareri agli enti destinatari dei trasferimenti ex art.4-bis;
- 8.2. la circostanza che tali enti necessitino di delucidazioni si pone in contraddizione con le dichiarazioni, rese congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile

¹ I trasferimenti sono stati disposti con i seguenti provvedimenti:

D.G.R.317 del 28/06/12 (BURC.42 del 09/07/12) – D.G.R.119 del 27/05/13 (BURC.29 del 03/06/13) –


D.G.R.162 del 03/06/14 (BURC.39 del 09/06/14).

dell'ufficio tecnico degli stessi enti, in ordine alla loro adeguatezza funzionale in termini di personale tecnico, mezzi e risorse (dichiarazioni sulla scorta delle quali, ai predetti enti sono stati operati i trasferimenti di attività e funzioni ai sensi dell'art.4-bis della L.R.9/83);

- 8.3. la stessa considerazione vale anche se si osserva che molte delle richieste di parere riguardano questioni che, con tutta evidenza, attengono alla competenza di tutt'altre amministrazioni dello Stato, quali il Ministero della Giustizia (per la materia delle competenze professionali) e quello delle Infrastrutture (per quella delle norme tecniche di cui al D.M. 14/01/08);
 - 8.4. analogamente dicasi per i casi in cui a scrivere sono addirittura le Commissioni Sismiche istituite presso i predetti enti: tenuto conto che dette commissioni, di per sé, non hanno – né possono avere – alcuna rilevanza esterna rispetto agli enti che le hanno costituite, stante la loro competenza ad emanare meri pareri ad uso interno degli enti stessi, la circostanza che esse formulino richieste ad amministrazioni pubbliche in nome dell'ente che le ha costituite pone seri dubbi sulla capacità dei predetti enti di governare i complessi procedimenti ad essi trasferiti.
9. Conseguentemente, vorranno codesti Uffici del Genio Civile, per mera cortesia istituzionale, dare riscontro direttamente alle predette richieste di pareri rappresentando (come si è fin qui esposto), sia al rappresentante legale dell'ente che al responsabile dell'Ufficio tecnico, che non compete agli Uffici di questa Direzione Generale esprimersi su di esse, invitandoli altresì ad astenersi da ulteriori richieste in tal senso.

Se ciò è ritenuto preferibile, potranno anche allegare la presente circolare.

Il Dirigente dell'U.O.D.08
Servizio Sismico
Ing. Sergio Caiazzo



Il Dirigente della D.G.08
LLPP, Protezione Civile
Geol. Italo Giulivo

